Sezione 3 – POLIZZA M9, Polizza sulle rese avversità catastrofali di frequenza e accessorie

A) FRANCHIGIA

Superata la soglia, così come precisato all'ART.8 - **Soglia** delle Condizioni Generali di Assicurazione, è applicata, per ciascuna partita, una franchigia fissa pari al 30%.

B) LIMITE DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti un importo superiore al **50%** delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

C) SCOPERTO

Per i danni da gelo/brina e/o siccità e/o alluvione in forma singola e/o prevalente in caso di danni combinati con altre avversità:

30%: albicocche, albicocche precoci, nettarine precoci, nettarine, pesche, pesche precoci, susine, susine precoci, ciliegie, mandorle, fichi, fragole, piccoli frutti, cachi, mais (tutte le tipologie), pomodoro, colture ortive da seme - piante madri di viti portainnesto - nesti di vite – tabacco - colture aromatiche e officinali – cocomeri – meloni - colture orto/florovivaistiche in pieno campo.

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua

Appendice 1- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RETI ANTIGRANDINE/ANTIPIOGGIA

ART.1 - Definizioni

Per rete antigrandine/antipioggia si intende la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante e delle produzioni costituita da:

- sistema di palificazione;
- rete in fibra polietilenica;

Tiranti, ancore e quant'altro utilizzato per la messa in opera dell'impianto, realizzata a regola d'arte.

ART.2 - Oggetto – Decorrenza della garanzia

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle "reti antigrandine/antipioggia" assicurate, dalla percossa della grandine, dall'azione del Venti forti, trombe d'aria, uragani, fulmine, eccesso di pioggia e da eccesso di neve, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

ART.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni

- causati da:
  - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
  - inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti;
  - cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata, esclusiva e diretta di un evento garantito;
- subiti da:
  - impianti produttivi e relativi frutti pendenti
  - reti antigrandine non operanti o momentaneamente rimosse
  - impianti di irrigazione
  - reti antinsetto

Sono inoltre esclusi i danni alle reti antigrandine non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito dalla presente assicurazione.

ART.4 - Valore dei beni assicurati prodotto reti antigrandine/antipioggia

Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue:

a) prodotto reti antigrandine/antipioggia
   1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
   4. di età superiore ai dieci anni e fino a venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 5.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;

Fra le parti rimane convenuto di considerare che il valore della rete rappresenta un terzo del valore totale, mentre i rimanenti due terzi sono attribuiti al valore delle strutture di sostegno, fermo quanto disposto dall'Art. 6 in termini di valore massimo.

ART.5 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla superficie coperta dalle reti antigrandine ed alla eventuale quantità dei prodotti assicurati;
c) verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione e ancoraggio della struttura;

d) effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno come previsto negli articoli seguenti.

ART.6 - **Sinistro totale**

In caso di Sinistro Totale:

- se la rete antigrandine è nuova o con meno di tre anni di età, il danno è calcolato sulla base del valore stabilito all'art. 4) punto a) comma 1) per le reti;
- se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, il danno è calcolato in base al valore convenzionale dell'impianto di cui all'art. 4) punto a) comma 2) e successivi, e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.

Per le reti antigrandine/antipioggia realizzati in fibra polietilenica è previsto, convenzionalmente, un valore massimo della rete per ettaro, escluse le strutture di sostegno, come segue:

VALORE	RETE DI COLORE BIANCO	RETE DI COLORE NERO
€ 2.000,00	Di età superiore a 6 anni	Di età superiore a 10 anni
€ 1.500,00	Di età superiore a 7 anni	Di età superiore a 11 anni
€ 1.000,00	Di età superiore a 8 anni	Di età superiore a 12 anni
€ 500,00	Di età superiore a 9 anni	Di età superiore a 13 anni
€ zero	Di età superiore a 10 anni	Di età superiore a 14 anni

ART.7 - **Sinistro parziale**

In caso di Sinistro Parziale il danno è calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di manodopera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l'acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.
In caso d'impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, è considerato l'ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L'importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti assicurate, con i limiti e sotto-limiti di cui al comma precedente, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista all'art. 8), è indennizzato al netto dello scoperto di cui all'Art. 9 entro i limiti convenzionali di valore stabiliti e previsti al art. 4, ed i limiti e sottolimiti di cui al comma precedente.

ART.8 - **Soglia**

Per le reti antigrandine/antipioggia e strutture in film non è prevista la soglia di accesso al risarcimento.

ART.9 - **Scoperto – Limite di indennizzo**

All'indennizzo è applicato uno scoperto pari al 10% per partita assicurata.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita.

Lo scoperto del 10% è aumentato al 40% nel caso l'impianto non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- palo di testa e laterali diametro minimo 9x9;
- inclinazione del palo di testa di almeno 80 cm e dei pali laterali di almeno 60 cm, rispetto alla verticale;
- profondità dei pali minima 70 cm con sottopalo o equivalente a filo terreno;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 90 ed una distanza dal palo minima di cm. 180 testata e 100 cm. laterali;
- ancoraggi laterali esterni di pali in cemento con profondità non inferiore a 80 cm posti a non meno di cm. 60 dalla proiezione sul terreno del palo medesimo.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 20% di quanto indicato.

Lo scoperto del 10%, o del 40%, è aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- legatura cordini superiore ed intermedio in maniera indipendente;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti posizionati in maniera perfettamente parallela e perpendicolare alla linea di interfila;

- ogni palo laterale posizionato non perfettamente sulla retta passante fra il palo precedente ed il successivo deve essere considerato palo di testata con aggiunta di ulteriori tiranti a contrasto delle forze interfilari non compensate dalla struttura;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto sia stato messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

ART.10 - **Tariffa**

La tariffa applicata è pari al 1,5% per polizze senza soglia di accesso al risarcimento.

Appendice 2- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PLURIRISCHIO IMPIANTO PRODUTTIVO

ART.11 -Oggetto – Decorrenza della garanzia - Scadenza dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all' "impianto produttivo" (piante da frutto e viti) assicurato, dalla percossa della grandine, dall'azione del fulmine, da eccesso di neve, da gelo nonché da Venti forti, trombe d'aria, uragani, eccesso di pioggia quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12.00 del decimo giorno successivo alla notifica e scade alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno.

ART.12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:
- causati da:
  - difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi della struttura di sostegno;
  - alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, ancorché conseguenti agli eventi garantiti.
- subiti da:
  - reti antigrandine, reti antinsetto, teli antipioggia, ombrai, impianti antibrina;
  - frutti pendenti.

ART.13 - Valore dei beni assicurati

Il valore assicurato è stabilito convenzionalmente in riferimento al prezzo massimo ad ettaro previsto da specifico D.M. e precisamente:

• Vigneti fino a 3.000 ceppi/ha	€ 18.000
• Vigneti oltre 3.000 ceppi/ha	€ 21.000
• Frutteti (melo e pero) fino a 10.000 piante/ha	€ 25.000
• Frutteti (melo e pero) oltre 10.000 piante/ha	€ 45.000
• Frutteti (altre produzioni)	€ 15.000

ART.14 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

Il perito deve:
- accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie coperta dagli enti in garanzia ed al valore attribuito agli stessi;
- verificare le condizioni dell'impianto ed il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta messa a dimora e ancoraggio della struttura d sostegno;
- effettuare alcune foto del punto critico dell'impianto da allegare ad una breve relazione descrivente le motivazioni del danno;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:
  - Le piante divelte o abbattute vengono considerate perse al 100%
  - Le porzioni di pianta asportata o divelta vengono considerata in percentuale in funzione del numero di tralci/branche. Le lesioni/lacerazioni devono essere tali da compromettere la vitalità della branca /tralcio e devono inoltre essere combinate ad un danno sui frutti pendenti pari almeno all'80%.

Le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate, determinate come sopra, devono essere applicate al valore assicurato.
Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni ante rischio e quelle e dello scoperto e successivamente applicato il limite di indennizzo.
In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato.

ART.15 - Soglia

Per gli impianti produttivi non è prevista la soglia di accesso al risarcimento.

ART.16 - **Scoperto – Limite di Indennizzo**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo, da applicarsi per partita assicurata
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 80% del valore assicurato per singola partita nell'anno assicurativo.
Lo scoperto del 10% è aumentato al 40% nel caso l'impianto di sostegno non sia realizzato a regola d'arte intendendo per tali gli impianti che non corrispondono alle seguenti caratteristiche di messa a dimora:

- profondità dei pali minima 70 cm;
- distanza fra i pali sul filare non superiore a 7 metri;
- ancoraggi di testata e laterali con profondità minima di cm. 70 ed una distanza dal palo minima di cm. 100.

Saranno tollerate le misure/parametri sopracitate fino ad un 40% di quanto indicato.

Lo scoperto del 10%, o del 40%, è aumentato di un ulteriore 10% nel caso di mancato rispetto di anche solo una delle seguenti condizioni:

- pali non pendenti ad esclusione dei pali inclinati di testata con tirante;
- profondità dei pali minima 70 cm;
- idonei fili di ferro o cordini e sistemi di bloccaggio degli stessi;
- tiranti o pali di punta posizionati parallelamente alla linea di interfila;
- corretta manutenzione e messa in tensione dell'impianto.

Nel caso risulterà palesemente che il manufatto di sostegno e le piante siano state messo a dimora senza la minima attenzione alle normali procedure di costruzione e di impianto frutticolo non si farà seguito ad alcun indennizzo, con restituzione del premio pagato e non goduto.

ART.17 - **Tariffa**

La tariffa applicata è pari al 1,5% per polizze senza soglia di accesso al risarcimento

Il Contraente

Alessandro Molinari
Amministratore delegato e Direttore generale
ITAS Mutua